



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.7856/03

Reg.Dec.

N. 8567 Reg.Ric.

ANNO 1998

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei portoghesi n. 12;

contro

LAFFI NICOLA, GARRONE ROBERTO, TURCHETTI STEFANO, BATTEGAZZORE ALBERTO, FRAVEGA GIUSEPPE, LAGORIO STEFANIA, COCCHI FABIO, TATINI FEDERICO, PUCCIARELLI GIANLUCA, DONATI GIANLUCA, GANDOLFI MARCO, ALFIERI ENRICO, FERRARI SUSANNE, BRACCO PAOLA, GAGGERO FRANCO, OSTO ALBERTO, CEPPELLINI FILIPPO, BLASI CARLO, PANNACCIULLI FRANCESCO e AMANZI MAURO non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, 13 maggio 1998, n. 1088;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2003 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito, altresì, l'avv. dello Stato Cesaroni;

FF

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio gli odierni appellati impugnavano il D.M. 30.10.1993 recante rettifica del D.M. 31.10.1991 e concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia conformi all'ordinamento comunitario, nella parte in cui, a decorrere dall'anno accademico 1993-1994 non contemplava più la scuola di specializzazione in Odontostomatologia.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di gravame con il quale si denunciava la violazione dell'art. 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a mente del quale le modalità per la soppressione o la modificazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria, sono definite mediante decreti del Presidente della Repubblica.

Nei riguardi della anzidetta sentenza l'Amministrazione ha interposto appello ribadendo la conformità alla normativa sia interna che comunitaria del provvedimento annullato in primo grado.

L'appello è fondato.

Il problema della legittimità dell'impugnato D.M. 30.10.1993 è stato già affrontato da questa Sezione in fattispecie analoga a quella in esame e in tale occasione è stata ritenuta la insussistenza della violazione dell'art. 8 D.Lgs. n. 257 del 1991 (cfr. Cons. St. VI, 9 ottobre 1997, n. 1478).

A siffatto indirizzo, che ha trovato conferma anche in una più recente pronuncia (cfr. Cons. St. VI, 30 aprile 2002, n. 2305), il Collegio

intende conformarsi condividendosi pienamente le argomentazioni che lo sorreggono.

In linea con quanto affermato nella prima decisione della Sezione (n. 1478/1997) deve ritenersi che la mancata previsione della specializzazione in Odontostomatologia, a partire dall'a.a. 1993-1994, non implica la sua soppressione (che a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 257/1991 deve essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica), ma soltanto la temporanea disattivazione che, in quanto tale, rientra nei poteri del Ministero dell'Università; a tale Autorità infatti l'art. 1, 2° comma, del D.Lgs. n. 257/1991 attribuisce (di concerto con il Ministero della Sanità) la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni in Medicina e Chirurgia di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie.

Posto dunque che, come esplicitato dalla Amministrazione, la rettifica dell'elenco non comporta la soppressione della Scuola di Odontostomatologia ma soltanto la temporanea disattivazione della stessa, non può ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 8 D.Lgs. n. 257/1991.

La disposizione ora citata infatti, richiamando l'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, demanda a decreti del Presidente della Repubblica – da adottarsi su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologia, e previo parere del Consiglio Universitario Nazionale – esclusivamente la definizione degli ordinamenti didattici di specializzazione nonché la disciplina delle modalità di soppressione o trasformazione delle Scuole il cui ordinamento non risulti conforme alla disciplina comunitaria.

Per quanto precede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati avverso il D.M. 30.10.1993.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2003 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei

Signori:

Salvatore GIACCHETTI	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Carmine VOLPE	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere Est.
Guido SALEMI	Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria